



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



settore
Scuola

federata alla UIL scuola

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628 – 06/23318983 – 06/23318985

sito internet: www.flp.it Email: flpposta@SoftHome.net

Segreteria Generale

Prot. n. 208/FLP/2003

Roma, 26 febbraio 2003

NOTIZIARIO N° 17

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

COMPARTO SCUOLA

In caso di sciopero orario la trattenuta non può essere per l'intera giornata

Il Consiglio di Stato dà torto al Ministero (decisione 597/2003)

La sesta sezione del Consiglio di Stato ha dato torto, ancora una volta, al Ministero dell'Istruzione.

Con la decisione 597/2003, è stato preso in esame il caso di una professoressa di scuola media, la quale avendo scioperato per poche ore si è vista trattenere in busta paga l'intera giornata lavorativa.

Come ribadito dal Consiglio di Stato, infatti, il taglio della busta paga, deve essere commisurato all'assenza effettiva dal posto di lavoro, quindi lo sciopero di un'ora non può costare un'intera giornata lavorativa.

L'insegnante, aderendo allo sciopero proclamato da una sigla sindacale, si era astenuta da una parte delle attività. In particolare aveva disertato le riunioni collegiali per l'adozione dei libri di testo e i consigli di classe convocati per gli scrutini finali.

Secondo il ministero – in questo confortato da verdetti emessi dal Consiglio di Stato negli anni scorsi – l'astensione, per quanto parziale, della docente si ripercuoteva sul resto delle attività, producendo effetti superiori e più prolungati rispetto a quelli causati dalla limitata interruzione dell'attività.

Gli stessi giudici del Consiglio di Stato avevano, a suo tempo, avuto modo di spiegare che la mancata partecipazione agli scrutini di alcuni insegnanti rende impossibile la costituzione dei consigli di classe e, di conseguenza, non consente il lavoro di chi non sciopera e può sconvolgere il calendario dei lavori, con riflessi negativi su tutta l'organizzazione scolastica.

Il ragionamento è stato completamente ribaltato dal TAR e dal Consiglio di Stato.



settore
Scuola

I giudici di primo grado hanno rilevato che, in caso di sciopero parziale, la trattenuta dell'intera giornata lavorativa comporta "un ingiustificato arricchimento" da parte del ministero, che beneficia di prestazioni non retribuite e si configura come sanzione di una condotta che è di per se lecita e garantita dalla Costituzione.

Il Consiglio di Stato ha sottoscritto le parole del TAR e ha aggiunto che l'attività degli insegnanti prevede **98 ore** mensili, **78** delle quali per la didattica e **20** per attività connesse con il funzionamento della scuola. Non si può, pertanto, pensare che uno sciopero breve che colpisce le **20 ore** "possa avere effetti travalicanti, ovvero superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro ed estendersi all'attività di insegnamento, vanificando l'utilità delle lezioni svoltesi al mattino".

"Né può la partecipazione agli scrutini per la valutazione degli alunni essere considerata – ha aggiunto la sesta sezione – in stretta connessione funzionale con l'attività di insegnamento e, pertanto, come attività integrata funzionalmente interdipendente, giacché la funzione di verifica propria dell'attività didattica nella fase finale dell'anno non è pregiudicata dal rinvio degli scrutini a data diversa da quella stabilita".

L'UFFICIO STAMPA